

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 15277/063.11.2021 del 23.06.2021

/Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Riscontro a verbali di contravvenzione 03/29 – A, B e C del 7 maggio 2021 emesso dagli UU. PP. GG. Tecnici della ASP di Caltanissetta nei confronti della “*Casa del Sorriso*” di Caltanissetta.

Dipartimento Regionale della Famiglia e
delle Politiche Socia
(rif. Nota 17 giugno 2021 n. 24787)
PALERMO

p.c. Direttore Generale ASP Caltanissetta
(protocollo.asp.cl@pec.it)

Direttore Sanitario ASP Caltanissetta
(protocollo.asp.cl@pec.it)

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento espone che è pervenuto presso il medesimo “*verbale di contestazione 03/29 – A,B e C del 07/05/2021 emesso dagli UU.PP.GG tecnici della ASP di Caltanissetta a cui è seguito un ricorso gerarchico indirizzato al Dirigente della stessa ASP ...*” aventi ad oggetto alcune violazioni elevate nei confronti di una “Comunità alloggio” per minori.

Codesto Dipartimento ritiene che, pur rientrando nelle competenze del Direttore dell'ASP ogni decisione nel merito, “*trattandosi di argomenti che hanno riflessi nell'ambito sociale, questo Dipartimento non può rinunciare a pronunciarsi, stante la vastità della problematica che interessa tutte le strutture uguali che, nel lungo tempo della Legge regionale che le disciplina (la L.r. n. 22*

via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo
URP tel. 091.7074828-fax 091.7074827 email urp@ull.regione.sicilia.it

del 1986) ha trovato applicazione in modo diverso rispetto alla posizione presa dall'ufficio UU.PP.GG dell'ASP di Caltanissetta.”.

A sostegno del proprio assunto, l'Amministrazione richiedente cita esemplificativamente alcuni atti, la cui carenza è stata rilevata dall'Ufficio ispettivo - ed alcune definizioni di <<casa di accoglienza>> o <<casa famiglia>>, nonché una pronuncia giurisprudenziale del TAR Lombardia – Sez. III, n. 1688/2016, per cui non apparirebbe necessaria (ciò si presume dalla lettura del quesito) – la documentazione indicata nel verbale di contestazione.

Viene, infine, rappresentata l'urgenza di riscontro, stante l'immediata eventuale esecutività della sanzione economica e il rischio della chiusura gestionale della “Comunità”.

2. Con riferimento ai quesiti sottoposti, va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri su questioni, aventi carattere generale ed astratto, riguardanti esclusivamente l'interpretazione e/o l'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) e non anche su specifici iter istruttori.

Tuttavia, ad ausilio delle scelte che intenderà operare codesto Dipartimento, si rassegnano le seguenti considerazioni di ordine generale, senza entrare nel merito della controversia, stante che lo Scrivente non dispone neanche della connessa documentazione istruttoria citata nella richiesta di consultazione.

Appare, innanzitutto, opportuno una ricostruzione, seppure per sommi capi, dei principi e delle norme che informano la materia.

La <<casa famiglia>> viene generalmente definita come una <<comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni>>, la cui finalità è l'accoglienza di minorenni, disabili, anziani, adulti in difficoltà e, in genere, persone con problematiche psicosociali.

Molte case famiglia si occupano dell'accoglienza di minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia volti a fornire al bambino o all'adolescente un ambiente educativo relazionale in cui elaborare un progetto futuro.

La specifica disciplina statale dell'istituto in questione è dettata dalla L. n. 328/2000 e dal Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 21 maggio 2001, n. 308.

In ambito regionale, sono intervenute sulla materia la L.r. Maggio 1986, n. 22; la L.r. 4 maggio 1983, n. 184; la L.r. 8 gennaio 1996, n. 4; e vari regolamenti di attuazione e circolari diramate dall'Assessorato Enti Locali, che ha dettato nel tempo i requisiti strutturali, le procedure per l'accreditamento e i compiti degli operatori addetti agli specifici servizi delle comunità in

argomento, stante la competenza vantata nel settore socio-assistenziale, oggi da ascrivere all'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali.

La disciplina generale del ricorso gerarchico è dettata ancor oggi dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, articoli da 1 a 6.

In particolare, l'articolo 4 "Istruttoria", così recita: "L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso."

Alla stregua delle citate disposizioni sembrerebbe, quindi, che codesta Amministrazione, in possesso della contestazione elevata dall'Autorità sanitaria sia considerata soggetto cointeressato alla procedura. In ogni caso, dal tenore della citata normativa, non appare escluso un intervento volontario di codesto Dipartimento mediante redazione di memoria ricostruttiva della disciplina regolante la "casa famiglia".

In subordine, stante il disposto del comma terzo dell'articolo 4 D.P.R. citato, si palesa auspicabile che l'ASP disponga gli accertamenti istruttori del caso, acquisendo informazioni presso codesto Dipartimento.

Nei termini di cui sopra è l'avviso di questo Ufficio.

* * *

A' termini dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Il Dirigente
(*Francesca Marcenò*)

F.to L'AVVOCATO GENERALE
(*Bologna*)

via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo
URP tel. 091.7074828-fax 091.7074827 email urp@ull.regione.sicilia.it